

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV

Il giudice designato, dott. Fabio Mlccio,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

EX ART 283 CCII

nel procedimento n. 7/2026 Ruolo Procedure Concorsuali

promosso da

KERLANI MARIELA nata a Tirana (Albania) il 01.09.1984 residente in Roma alla Via Vittorio Alpe 156 CF.KRLMRL84P41Z100G

RICORRENTE

assistita da OCC-Gestore della crisi:

Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana – “Segretariato sociale di Roma, nella persona del gestore avv. Isabella Maria Rinaldi

Con ricorso del 27.7.2026 la sig. KERLANI MARIELA nata a Tirana (Albania) il 01.09.1984 residente in Roma alla Via Vittorio Alpe 156 CF.KRLMRL84P41Z100G ha chiesto la concessione del beneficio della esdebitazione ex art. 283 CCII, esponendo che:

- in data 02.09.2025 l'avv. Rinaldi è stata nominata dall'OCC quale professionista incaricata per valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura in esame;
- in data 27.07.2026 la debitrice ha presentato domanda di apertura della procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, corredata dalla relazione particolareggiata ex art. 283, co. 4 CCII del Gestore e dei documenti di legge.

Nella specie è indicato un unico creditore:

- ADER per un totale di euro 28.517,85 per contributi non versati nel periodo in cui la ricorrente conduceva una ditta individuale

Con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare nella relazione dell'OCC si precisa che:

- 1) la Sig.ra Kerlani Mariela non è proprietaria di alcun immobile;
- 2) Risulta proprietaria di autovettura ~~Isabella Maria Rinaldi~~ immatricolata nel 2012, acquistata usata nel 2019 per euro 5.000,00 sulla quale insiste fermo amministrativo iscritto il 26.06.2025;

- 3) Sulla base di quanto dichiarato dalla debitrice, e dall'inventario dallo stesso sottoscritto ed allegato alla relazione, la stessa dichiara di non avere titolarità di alcun bene immobile o mobile (v.doc. 25);
- 4) E' stata accertata l'assenza di diritti reali su beni immobili, mobili registrati e non, riconducibili alla debitrice sovraindebitata;
- 5) L'estratto Conto BNL Spa reca un saldo al 31.03.2026 di euro 19,81 (v.doc 24);
- 6) E' titolare di reddito da lavoro dipendente part time dal maggio 2022 con mansioni di operaio addetto alle pulizie; dal maggio 2022 la Sig.ra Kerlani ha infatti impiego lavorativo presso ~~XXXXXXXXXX S.r.l.~~ con reddito netto oscillante tra 350,00 e 550,00 euro mensili.

In dettaglio il reddito netto (coincidente con quello imponibile) è il seguente:

CU 2024 € ~~4.682,83~~

CU 2025 € ~~7.35,00~~

CU 2026 € ~~4.493,92~~

- 7) Il riconoscimento di invalidità INPS (v.doc.9) descrive ~~una condizione di disabilità per limitazione funzionale nei movimenti articolari~~ e accerta una diminuzione permanente della capacità lavorativa dal 31% a 73% ai sensi degli artt.2 e 13 L.118/1971, escludendo dunque il diritto alla percezione di prestazione di natura assistenziale che spetta solo laddove la riduzione sia riconosciuta nel range del 74%-e il 99% e riconoscendo ai sensi dell'art 9 DL 509/1988 il diritto ad ausili e protesi forniti dall'amministrazione sanitari

Con riferimento ai redditi del nucleo familiare, la relazione dell'OCC evidenzia:

- a) Che dallo stato di famiglia l'istante risulta convivente con il padre Sig. ~~Kerlani Besnik~~, con la madre Sig.ra ~~Kerlani Mamica~~ e con il fratello Sig. ~~Kerlani Erion~~;
- b) Che il padre ~~Kerlani Besnik~~ è titolare di pensione INPS (v.doc.28) CU 2026 € ~~8.172,34~~;
- c) Che la madre ~~Kerlani Mamica~~ è titolare di assegno sociale INPS (v.doc.29) CU 2026 € ~~5.793,23~~;
- d) Che il fratello ~~Kerlani Erion~~ (v.doc.30) risulta titolare di pensione di invalidità INPS per accertata patologia con riduzione della capacità lavorativa pari al 75%..(doc.37) CU 2026 € ~~5.065,80~~;
- e) Che sommando la redditività mensile di ciascuno dei 4 componenti del nucleo familiare risulta una risorsa economica totale annuale pari a euro ~~17.763,29~~ ed una risorsa economica totale mensile pari a euro 1.977,15

Il corredo informativo offerto risulta completo; quanto alle cause dell'indebitamento, vengono così riferite dal gestore:

"► inizio attività imprenditoriale nel 2012 (v.doc.10) a seguito di collaborazioni familiari cessate nel medesimo anno (v.doc.7)

► Inizio iscrizioni a ruolo 2016 (v.doc.11)

► Cessazione della Ditta Individuale nel 2018 dopo 6 anni di attività in cui era evidente il formarsi di esposizione debitoria rilevante.

Le difficoltà e le limitazioni fisiche derivanti dalla patologia le hanno di fatto impedito di produrre fatturato tale da poter regolarmente continuare a versare i contributi IVS dovuti in misura fissa dagli iscritti alla sezione INPS artigiani e commercianti..... Il debito formatosi con l'Amministrazione Finanziaria per i contributi INPS non versati riferiti all'attività della Ditta Individuale si trascina dalla cessazione e cancellazione di essa avvenuta nel 2018 a cui è seguito come si evince dall'estratto INPS un lungo periodo di inoccupazione sino al 2021 quando l'istante aveva nuova occupazione lavorativa quale collaboratrice domestica per 7 settimane a cui seguiva l'assunzione presso ~~Attività di~~ nel maggio 2022."

"Nonostante ella fosse affetta sin dalla nascita da ~~grave patologia di artrosi~~
~~congenita (causa di rigidità e deformità fisica)~~ (doc.8) in seguito riconosciuta da INPS quale motivo di invalidità civile e riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% (doc.9), pur di avere una nuova prospettiva di lavoro accettava la collaborazione a P Iva

Ella dunque, mal consigliata, costituiva appositamente una Ditta individuale (doc.10) operante nel settore delle pulizie di interni nella quale era l'unica forza lavoro (nonostante le proprie limitazioni fisiche) con fatturato medio annuale pari a euro 15.000,00, con rilevanti costi imprenditoriali che aveva completamente sottovalutato come l'acquisto dei prodotti e delle attrezzature professionali, oltre agli obblighi fiscali e contributivi con particolare riferimento al versamento dei contributi IVS dovuti in misura fissa per lo scaglione minimo di reddito sino a euro 18.000,00

Sin dal secondo anno di attività ella riusciva a gestire i costi ed a pagare le imposte ma non a versare i contributi IVS per assenza di sufficiente fatturato

Nonostante ella si sforzasse di lavorare oltre le proprie forze per produrre maggior fatturato non riusciva ad assolvere le obbligazioni di natura tributaria e contributiva che venivano iscritte a ruolo dal 2016 (doc.11), così nel 2018 decideva di cessare l'attività e cancellare la Ditta Individuale dal Registro Imprese".

Così ricostruita la vicenda, vale preliminarmente riportare la norma di riferimento (art. 283 ccii).

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei

componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. la domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4 Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

Ciò posto, si osserva:

1) Che sussiste il requisito soggettivo, atteso che la norma richiede unicamente che il ricorrente sia un debitore persona fisica, ma non anche un consumatore; ciò significa che rientrano nell'ambito del procedimento tutte le tipologie di esposizione, anche quelle sorte nell'ambito di una attività di impresa;

2) Che sussiste anche il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento: come condivisibilmente osservato dal gestore "Il monte debiti attuale pari a euro 28.517,85 deve essere parametrato alle risorse reddituali attuali della Sig.ra Kerlani Mariela che per assoluta esiguità connotano una condizione oggettiva di sovraindebitamento a cui ella non è in grado di far fronte con la propria capacità lavorativa che, storicamente rappresentata dall'estratto INPS, evidenzia

impieghi costanti come collaboratrice domestica/addetta alle pulizie da cui deriva scarsa produzione di reddito del quale, sulla base della patologia [redacted] che influisce sulle sue capacità lavorative, non si può verosimilmente prospettare incremento alcuno”;

3) Che la documentazione è completa.

Deve, a questo punto, essere esaminata la sussistenza di due condizioni previste dalla legge per l'accoglimento della domanda: la meritevolezza *sub specie* di assenza di atti in frode e di dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento (art. 283 co. 7) e lo stato di incapacienza (283 co. 2).

Quanto al primo profilo, viene in evidenza nel caso di specie un dato di assoluta delicatezza: la circostanza che la debitoria insista nei confronti di un unico debitore, l'INPS per omesso versamento di contributi.

In materia, a proposito del concordato minore (ove viene utilizzata, nell'art. 77, la dizione “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”) la Corte d'Appello di Genova con la sentenza del 23 luglio 2025 ha accolto il reclamo presentato contro l'omologa di un concordato minore da parte di ADER, affermando che “*la condotta del debitore che ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici ... è idonea a concretare l'effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori.*”

Sebbene si tratti di una condotta – quella della odierna ricorrente di avere omesso esclusivamente il pagamento dei contributi - che *prima facie* appare sovrapponibile al caso affrontato dalla Corte di Appello di Genova, a ben vedere evidenzia un tratto differenziante consistente nella l'esiguità della debitoria complessivamente maturata (meno di 30.000,00 euro, peraltro comprensivi di sanzioni ed interessi, per cui la sorte non pagata era originariamente ben inferiore) che permette di escludere che sia stata generata in esecuzione di un disegno volto strategicamente e costantemente a fare ricorso all'omissione di pagamento dei contributi come forma di autofinanziamento improprio.

Quanto al secondo profilo, occorre preliminarmente comprendere quale sia la regola di diritto posta dall'articolo 283, co.2 del CCII.

Seguendo le prescrizioni contenute nell'art. 283 co. 2 al fine di operare tale valutazione occorre procedere nel modo che segue:

- 1) Determinare l'Assegno Sociale Annuo;
- 2) Aumentare del 50 % l'assegno sociale annuo;
- 3) Applicare il Parametro ISEE in base al Nucleo Familiare, ossia moltiplicare il valore ottenuto ai punti 1+2 per un coefficiente derivato dalla scala di equivalenza ISEE, che varia in base al numero e alla tipologia di componenti familiari *a carico* (quelli non a carico vanno esclusi dal computo, atteso che si mantengono da soli con il reddito dai medesimi prodotto: in altre parole i familiari non a carico vanno esclusi sia dalla applicazione del coefficiente

familiare ISEE sia ai fini del computo delle spese). Il valore che deriva costituisce la c.d. soglia di incapacienza;

4) Verificare se il Reddito Disponibile netto del debitore supera o meno la soglia nel modo che segue: si prende il reddito annuo netto del debitore, si sottraggono le eventuali spese necessarie per la produzione del reddito e – soprattutto - le spese per il mantenimento del debitore e dei familiari a carico e si confronta il risultato con il valore-soglia. Se il reddito che resta a disposizione del debitore, una volta operata la sottrazione, risulta inferiore alla soglia sub 3, il debitore è considerato incapiente.

5) Quanto alla determinazione delle spese di mantenimento del debitore e dei familiari a carico, al fine di una valutazione e determinazione oggettiva si ritiene che sia corretto interpretare la norma nel senso che dette spese siano anch'esse – inizialmente e presuntivamente - calcolate in base al medesimo parametro (assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro tratto dalla c.d. scala di equivalenza). Trattasi, difatti, di un criterio che oggettivizza un valore che il legislatore ritiene, nella stessa disposizione, adeguato per condurre un dignitoso tenore di vita (283 co. 5) e che, pertanto, ben può essere assunto quale regola di computo delle spese a tal fine necessarie. Non si vuole, in questo modo, sostenere che il Tribunale non abbia, in relazione alle circostanze del caso concreto, alcuna possibilità di assumere come parametro di riferimento anche un differente ammontare reddituale in ragione delle particolarità del caso di specie, ma che ogni variazione in aumento rispetto ad esso debba basarsi su elementi parimenti oggettivi (ad esempio, spese documentate per motivi di salute) ed in alcun modo connessi con scelte di vita o esigenze individuali o familiari non assistite dal carattere della assoluta ed oggettiva inderogabilità; laddove parte ricorrente assuma un ammontare di spese di sostentamento inferiore al valore così presuntivamente determinato, verrà ovviamente assunto a base di calcolo detto ultimo minor valore.

In buona sostanza, quindi, e fatte salve eventuali particolarità del caso di specie, quanto appena detto può essere compendiato nella regola che segue: se il reddito netto annuo del debitore è inferiore al doppio dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE della c.d. scala di equivalenza al fine di tenere conto dei familiari a carico, il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità ai fini dell'art. 283 co. 1 e 2 perché il risultato della sottrazione sopra indicata sarà necessariamente inferiore alla soglia di legge.

E' certamente vero che, così interpretata, si giunge a ritenere l'incapienza (e la possibilità, sotto questo profilo, di accedere al beneficio della esdebitazione) del debitore che pure conserva la disponibilità, una volta detratte le spese di mantenimento, di un reddito ulteriore e tuttavia, da un lato, la norma (283 co. 2) nella sua formulazione letterale non lascia spazio ad altra interpretazione (e di fronte a tale circostanza il giudice ha il dovere di arrestarsi e prenderne atto) e, dall'altro, tenendo conto che tale reddito ulteriore che resta nella disponibilità del debitore non può comunque essere superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE della c.d. scala di equivalenza al fine di tenere conto dei familiari a carico, può osservarsi che, trattandosi di somma residua comunque modesta, ben

può avere il legislatore valutato come inefficiente, ancor prima che socialmente ingiusto, non consentire comunque, sino a questa soglia, l'accesso al procedimento di esdebitazione ex 283 ccii e costringere eventualmente ad una liquidazione controllata nella quale, al netto delle spese, nel triennio che precede l'eventuale esdebitazione il vantaggio ritraibile per i creditori sarebbe stato comunque assai modesto.

Sul tema in giurisprudenza si richiama T. Rimini 6.2.2025, che ha condivisibilmente affermato che il tenore letterale dell'articolo 283 CCII è inequivocabile nel disporre che il reddito annuo che permette di considerare il debitore incapiente va calcolato al netto delle spese di mantenimento, non potendosi attribuire altro significato all'espressione "dedotte le spese", con la conseguenza che va considerato incapiente ed esdebitabile, una volta nella vita, anche il debitore che fruisce di una eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per produrlo e per mantenere sé e la famiglia; nel senso contrario si segnala T. Ferrara 10.3.2025 il quale, tuttavia, dopo aver osservato che sul piano letterale la norma permette di lasciare nella disponibilità del debitore una eccedenza rispetto a quanto necessario per il mantenimento (in tal senso concordando, sostanzialmente, con la lettura fatta propria nel presente provvedimento) arriva ad operare una consapevole (e tuttavia in diritto non condivisibile, ad avviso dello scrivente) "forzatura" della disposizione in senso contrario (in sostanza, disapplicandola) per evitare un risultato ritenuto iniquo.

Così ricostruito il significato della disposizione, venendo, ora, al caso di specie (invero piuttosto semplice):

- L'assegno sociale INPS annuo per il 2026 aumentato del 50 % è pari ad euro 10647,00;
- Il coefficiente (parametro ISEE) è uno, atteso che non vi sono familiari a carico della ricorrente;
- Le spese di mantenimento della ricorrente (presuntivamente quantificabili nella medesima misura di 10647,00 euro) dal momento che nel ricorso vengono espresse in una misura inferiore (euro $22800/4 = 5700,00$, valore che corrisponde ad $\frac{1}{4}$ del fabbisogno familiare) vengono determinate in misura pari a questo minor valore;
- La differenza tra il reddito netto annuo della ricorrente per il 2026 (euro 4493,00) e le spese di mantenimento (euro 5700,00) è addirittura negativa, e dunque è pienamente verificato il requisito della c.d. incapacienza.

Può dunque concedersi l'esdebitazione.

PQM

DICHIARA inesigibili nei confronti della debitrice incapiente KERLANI MARIELA nata a Tirana (Albania) il 01.09.1984 residente in Roma alla Via Vittorio Alpe 156 CF.KRLMRL84P41Z100G i debiti maturati in epoca precedente alla presentazione del ricorso, come da passività espresse dal Gestore nel ricorso;

ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro le seguenti scadenze 10.10.2027, 10.10.2028, 10.10.2029 le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o

dall'ultima dichiarazione e di trasmetterle all'OCC, il quale dovrà ogni anni accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

dispone che il presente decreto sia comunicato a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il 30.9.26 a mezzo PEC oppure, in caso di indisponibilità a mezzo di raccomandata a/r, avvisando i creditori che possono proporre reclamo ex art. 124 del CCII entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso da depositare con il patrocinio di un difensore nel fascicolo del presente procedimento. L'OCC depositerà nel fascicolo nei tempi più rapidi la prova delle avvenute comunicazioni a tutti i creditori e della data di conoscenza da parte dei destinatari.

dispone la pubblicazione del presente decreto nel sito del Tribunale di Roma, nel rispetto delle previsioni sul diritto alla riservatezza;

Si comunichi: - al debitore ricorrente; - all'OCC-Gestore.

Roma, 28.8.2026

Il Giudice

dott. Fabio Miccio